

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

(R.G. 896/2024)

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Di **R. & T. s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Maria Viscuso, nata a Bagheria in data 6/10/1944, C.F. VSCMRA44R46A546V, con sede in Bagheria (PA), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, c.f. e p. iva 05009290825, rappresentata e difesa, giusta procura depositata agli atti del presente giudizio RG 896/2024, dall'Avv. Daniele Buffa c.f. BFFDNL75D26G273T, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Palermo Via Principe di Villafranca n. 91 (si dichiara di voler ricevere comunicazioni presso il numero di *fax* 091/349759 o tramite il seguente indirizzo *pec*: danielebuffa@pecavvpa.it)

CONTRO

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è *ope legis* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (*pec* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

E NEI CONFRONTI

di **Errepi spa**, c.f. 10020780150, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (*pec* radiopopolare.errepi@legalmail.it);

di **Rete Blu s.p.a.**, c.f. 03922811009, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (*pec* amministrazione.reteblu@pec.glauco.it);

PER L'ANNULLAMENTO

1. Del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di conclusione del procedimento di riesame della domanda di ammissione ai contributi ex D.P.R. n. 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali a

- carattere commerciale annualità 2023 della R. & T. s.r.l., per l'emittente radiofonica "Radio One" con identificativo 907125 per la Regione Sicilia, trasmesso in data 18.03.2024 (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE U.0057588. 18 – 03 – 2024), con cui è stata confermata l'esclusione della R. & T. s.r.l. dalla graduatoria dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2023;
2. Della comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di avvio del procedimento di riesame della domanda di ammissione ai contributi ex D.P.R. n. 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale annualità 2023 della R. & T. s.r.l., per l'emittente radiofonica "Radio One" con identificativo 907125 per la Regione Sicilia del 14.02.2024 ((mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE U. 003316. 14 – 02 – 2024),
 3. del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0220843.14-11-2023) di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e dei relativi allegati A e B, costituiti dalla prefata graduatoria definitiva e dall'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
 4. Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito o non cognito, ivi compresi, ove occorrer possa:
 - a. La relazione istruttoria (nota prot. 0220281 del 13 novembre 2023) recante l'istruttoria sui reclami pervenuti e non accolti;

- b. il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0196746.10-10-2023) di approvazione della graduatoria provvisoria delle 154 domande ammesse al contributo per l’anno 2023 per le emittenti radiofoniche a carattere commerciale ed i relativi allegati A e B, costituiti dalla prefata graduatoria provvisoria e dall’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari;
- c. la relazione istruttoria (nota prot. 196542 del 10 ottobre 2023) di esame preliminare delle domande di partecipazione alla procedura;
- d. la comunicazione del 2 agosto 2023 (relativa all’interlocutoria protocollo n. 41329), con la quale il Ministero resistente ha rappresentato che la domanda per l’ottenimento dei contributi per l’anno 2023 non sarebbe ammissibile, perché non soddisferebbe il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n.146/2017;
- e. ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati.

IN FATTO

La società ricorrente – la quale esercita attività di fornitura di servizi radiofonici con il marchio Radio One - ha presentato domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del DPR 23 agosto 2017 n. 146 *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*.

Pur essendo regolarmente in possesso dei requisiti per ottenere la concessione del chiesto contributo – l'amministrazione resistente – in manifesta violazione di legge ha ritenuto, anche sulla scorta di una errata istruttoria, che la domanda presentata dalla società R. & T. s.r.l. non potesse essere inserita nella relativa graduatoria definitiva.

In sede interlocutoria ed istruttoria, infatti, l'amministrazione ha osservato (v. la comunicazione del 2 agosto 2023 relativa all'interlocutoria protocollo n. 41329) che, alla luce della circostanza che **due dipendenti a tempo indeterminato della ricorrente** (ed esattamente il Sig. Sergio Speciale e la Sig.ra Sophia Scimeca) avrebbero goduto di taluni permessi non retribuiti *“Si è provveduto all'inserimento delle ore non lavorate e non retribuite (in base a quanto risultante nelle buste paga allegate) in detrazione delle ore relative al periodo dichiarato per ciascuno dei due nominativi.*

Conseguentemente, la domanda per l'ottenimento dei contributi per l'anno 2023, inviata in data 27/02/2023, pur soddisfacendo il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, è risultata NON soddisfare il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017”.

Sulla base di quanto sopra evidenziato l'amministrazione resistente ha erroneamente ritenuto che la domanda di ammissione al contributo non fosse ammissibile ed ha, quindi, provveduto a stilare la graduatoria non inserendo il nominativo della ricorrente fra i soggetti beneficiari ed aventi titolo a percepire il chiesto contributo, in modo del tutto incurante dei rilievi e delle contestazioni mosse dalla ricorrente la quale aveva anche provveduto a proporre apposito reclamo in data 08.11.2023 (non accolto dal Ministero resistente).

Stante la manifesta illegittimità dei provvedimenti su indicati veniva proposto ricorso (R.G. 896/2024) dinanzi all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale di

cui in intestazione chiedendo che i provvedimenti impugnati venissero annullati, previa adozione di apposita misura cautelare.

Con Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024 emessa nel giudizio R.G. 896/2024 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente R. & T. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* ed altresì ordinata l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità di cui in motivazione della su citata Ordinanza n. 477/2024.

La ricorrente si è puntualmente conformata a quanto prescritto dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma ed ha tempestivamente effettuato l'integrazione del contraddittorio secondo le prescritte modalità (come ben risulta dalla produzione della ricorrente nel fascicolo telematico di giudizio).

L'amministrazione resistente, però, pur dichiarando asseritamente di volere conformarsi a quanto alla stessa ordinato dal TAR con la su citata Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024, ha manifestamente ignorato i precisi ordini impartiti dall'Autorità giudiziaria ed ha confermato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria e dalla fruizione dei chiesti benefici economici.

Anche i provvedimenti successivamente adottati dall'amministrazione resistente sono con certezza illegittimi e devono essere annullati in forza dei seguenti

MOTIVI

I

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23.08.2017 n. 146, artt. 4 e 5; Violazione e falsa applicazione del D.M. 20.10.2017, art. 4; Violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi al codice civile) artt. 12 e 14; violazione e falsa applicazione del principio di legalità; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento ed illogicità manifesta; carenza dei presupposti; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e

dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, art. 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza ed erroneità di istruttoria; invalidità sia in via autonoma che in via derivata.

Dalla descrizione in fatto che precede emerge in modo palmare la certa sussistenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che l'amministrazione resistente non ha inserito la società ricorrente nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a beneficiare del chiesto contributo sulla base di una circostanza non contemplata dall'art. 4 del su citato D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146 (e proponendone, pertanto, una illegittima interpretazione *praeter legem* che va ben oltre rispetto a quanto effettivamente prescritto in modo analitico dal legislatore, come peraltro codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha già avuto modo di statuire con precisi pronunciamenti anche in ambito cautelare).

Il detto art 4, che disciplina i *Requisiti di ammissione* prescrive – per quanto qui di interesse – che “per i **dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarieta'** e per **quelli a tempo parziale** si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate”.

Ed allora risulta *ictu oculi* che **la fattispecie erroneamente richiamata dall'amministrazione non rientra fra quelle espressamente richiamate dal legislatore** che consentivano di condurre alla determinazione finale di negare alla ricorrente il chiesto contributo non inserendola nella apposita graduatoria definitiva (ed a cui la stessa ha, invece, pieno diritto).

L'amministrazione ha, infatti, valutato erroneamente la fattispecie ed i relativi documenti afferenti al procedimento *de quo*; in sede di domanda la ricorrente ha dichiarato al relativo punto n. 1 “*di avere, per l'emittente e per la regione per cui*

*viene richiesto il contributo, effettivamente applicati all'attività radiofonica: - Alla data della presentazione della domanda 3 dipendenti (di cui 1 giornalisti) – Nel biennio (2021 – 2022) la media di 3,208 dipendenti (di cui 1 giornalisti)” ed ha prodotto apposito Dettaglio elenco dipendenti requisiti da cui risulta che i Sig.ri Sergio Speciale e Sophia Scimeca rientravano nell'ambito di personale assunto **a tempo indeterminato e pieno.***

Ed allora, stante la circostanza che **non si rientrava in nessuna delle fattispecie analiticamente previste dall'art. 4 del D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146** sopra menzionato (dato che non si tratta né di **dipendenti in cassa integrazione guadagni**, né di **contratti di solidarietà**, né di dipendenti **a tempo parziale**) l'amministrazione **non** avrebbe giammai potuto *provvedere all'inserimento delle ore non lavorate e non retribuite in detrazione delle ore relative al periodo dichiarato per ciascuno dei due nominativi* né – evidentemente - giungere alla illegittima prospettiva, secondo cui la domanda della ricorrente pur soddisfacendo il requisito del numero medio dipendenti/giornalisti al momento della presentazione della domanda, non soddisferebbe – sempre secondo l'amministrazione - il requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 23 agosto 2017, pubblicato su G.U. 12 ottobre 2017.

In tal modo operando, infatti, l'amministrazione è andata ben oltre la lettera della legge (in modo del tutto illegittimo), creando una fattispecie che il legislatore non ha in alcun modo previsto e che non poteva - in nessun caso - condurre all'omesso inserimento della domanda della ricorrente nella graduatoria definitiva e nell'apposito elenco dei soggetti ammessi a beneficiare del chiesto contributo.

L'operato dell'amministrazione resistente è, pertanto, manifestamente illegittimo in quanto posto in essere in violazione di legge, oltre che essere sintomatico di sviamento e non corretto esercizio del potere amministrativo, quale risvolto di una istruttoria tecnica errata, che riflette anche un palese vizio di motivazione.

Si insiste cioè nel rilevare che l'amministrazione ha adottato i negativi provvedimenti impugnati in danno della ricorrente in totale carenza dei relativi presupposti giustificativi, atteso che la parte ricorrente è regolarmente in possesso di ogni requisito per l'inserimento in graduatoria e, correlativamente, per la percezione del relativo contributo afferente all'anno 2023.

I provvedimenti impugnati sono, pertanto, illegittimi e devono incorrere in apposita statuizione di annullamento.

Le superiori troncanti deduzioni valgono – evidentemente – sia per i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, che per i provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti, i quali ultimi sono, con certezza e per l'effetto, illegittimi sia in via autonoma, che in via derivata, avendo la parte ricorrente gravato da impugnazione l'intera catena procedimentale illegittimamente posta in essere dall'amministrazione resistente.

Sotto tale profilo giova, inoltre, ribadire che con la su citata Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024 l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta.

L'adito TAR, nella esplicitazione delle ragioni giuridiche che hanno condotto all'adozione della decisione emessa, ha espressamente statuito “che l'istanza cautelare promossa dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento, non ravvisandosi idonee basi giuridiche per sostenere l'assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite a quelle previste dall'art. 4, d.P.R. n. 146/17, da ritenersi, per loro natura, di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica;

Ritenuto, pertanto, di disporre il riesame, da parte dell'amministrazione resistente, della domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, alla stregua del suindicato principio e, dunque, della rilevanza, ai fini dell'ammissibilità, della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate esclusivamente per i dipendenti in cassa integrazione, con

contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4”.

Ed allora risulta a livello documentale che l’Ill.mo TAR Lazio, proprio censurando l’illegittima operazione compiuta dall’amministrazione, aveva statuito che **non sussistevano idonee basi giuridiche per sostenere l’assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite a quelle previste dall’art. 4, d.P.R. n. 146/17, da ritenersi, per loro natura, di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica**; ed inoltre aveva anche emesso **preciso ordine all’amministrazione di riesaminare la domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, alla stregua del suindicato principio e, dunque, della rilevanza, ai fini dell’ammissibilità, della percentuale dell’impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate esclusivamente per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4.**

Nonostante il preciso ordine impartito, l’amministrazione resistente ha manifestamente disatteso le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, non effettuando alcuna rivalutazione della domanda alla luce del principio indicato nell’ordinanza cautelare (dato che, di nuovo, e sulla scorta di un procedimento di tipo analogico in nessun caso autorizzato dalla legislazione di riferimento ha ritenuto di escludere dal calcolo talune ore relative a permessi fruiti dai dipendenti, giungendo in tal modo alla stessa determinazione di non includere la ricorrente nella graduatoria definitiva, reiterando dunque il proprio illegittimo ragionamento, in assenza di norme a supporto ed in manifesto contrasto con la su richiamata ordinanza cautelare).

Ben consapevole che la propria illegittima interpretazione non può giammai trovare alcun riscontro nell’art. 4 del D.P.R. del 23 agosto 2017 n.146 in forza delle censure giudizialmente azionate dalla parte ricorrente, l’amministrazione ha

allora ritenuto di evidenziare un dato non rispondente al vero, tendendo di richiamare strumentalmente (ed invano) l'art. 4 del D.M. del 20 ottobre 2017.

Nell'impugnato provvedimento di riesame l'amministrazione sostiene che i permessi non retribuiti dovrebbero essere assimilati all'aspettativa non retribuita e ciò alla luce dell'art. 4 del D.M. del 20 ottobre 2017; poiché inoltre – sempre secondo l'erronea ed infondata prospettiva avversaria – la ricorrente avrebbe comunicato anche permessi ed aspettative non retribuite, ne conseguirebbe la necessità di escludere le relative ore dal conteggio giungendo comunque ad escludere dai benefici richiesti la ricorrente medesima.

Tali assunti sono manifestamente infondati, sia in fatto, che in diritto e peraltro poggiano su una asserzione del tutto non rispondente al vero.

La ricorrente contesta cioè nel modo più netto quanto asserito da controparte e pone in evidenza di non avere mai concesso nessuna aspettativa e di non avere mai comunicato alcunchè all'amministrazione in ordine a tale dato (di cui nessun dipendente ha mai usufruito).

Come già esposto in ricorso, la ricorrente ha concesso solo taluni permessi di brevissima durata, che non possono giammai condurre all'esclusione della ricorrente dai benefici per i motivi già sopra esplicitati (e qui reiterati).

Il vizio della prospettiva avversaria risiede allora nella circostanza di tentare di prospettare dati non rispondenti al vero e di basare il proprio ragionamento **su un inammissibile procedimento analogico che è vietato dalla normativa di riferimento** (l'interpretazione *praeter legem* è, come già sopra esposto, del tutto vietata e l'amministrazione è tenuta a rispettare la legge e ad attenersi ad una rigorosa e **stretta interpretazione del dato normativo, che è insuscettibile di applicazione analogica** peraltro in totale carenza di ogni relativo presupposto legittimante).

Si eccepisce, cioè, la totale erroneità della prospettiva avversaria poiché l'art. 4, D.M. 20.10.2017 impropriamente richiamato *ex adverso* si limita a prevedere che,

per il personale collocato in aspettativa facoltativa, sono da considerare i soli periodi di servizio effettivamente prestato e retribuito, in termini di ore lavorate e non lavorate.

Tale disposizione riguarda esclusivamente la **aspettativa**, preciso **istituto giuridico di cui la ricorrente (al pari dei suoi dipendenti) non si è mai avvalsa**.

L'amministrazione – in modo illegittimo ed inconferente – pretende di creare una fattispecie di esclusione che, però, non è prevista nemmeno dalla disposizione che ha essa stessa richiamato (ove, infatti, il permesso non viene minimamente menzionato).

Si insiste, pertanto, nel ribadire al totale erroneità ed illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati, atteso che l'amministrazione pretende di creare nuove fattispecie espulsive non previste dal legislatore ricorrendo a procedimenti interpretativi analogici che sono del tutto non consentiti e vietati dalla normativa di riferimento, alla luce di tutto quanto sopra eccepito e dedotto.

Il negativo riesame operato in danno della ricorrente è, pertanto, con certezza illegittimo poiché adottato in carenza di ogni presupposto legittimante e sulla base di una inammissibile forzatura proveniente dall'amministrazione che pretende di “creare” ipotesi di esclusione in danno della parte privata che, però, non sono mai state prescritte in alcuna disposizione normativa.

S insiste, pertanto, per l'integrale annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, sia con il ricorso principale che con il ricorso per motivi aggiunti.

Ciò posto, va poi ulteriormente rilevato che l'art. 41 comma 4 c.p.a. prevede, come è noto, che *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato il ricorso puo' disporre,*

su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”.

Atteso quanto sopra, in considerazione della circostanza che le ditte inserite nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e di cui al su indicato Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 14.11.2023 – Allegato A sono **154**, la ricorrente ha già richiesto di essere autorizzata ad effettuare l'integrazione del contraddittorio nelle forme semplificate e tramite notificazione del ricorso per pubblici proclami ex artt. 27, 41, 49 e 52 c.p.a. (analogamente a quanto già disposto dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito in contenziosi di analogo contenuto (e v., TAR Lazio sez. Quarta, ordinanza n. 04011/2023; TAR Lazio sez. Terza Ter, ordinanza n. 6671/2021)).

In accoglimento dell'istanza formulata l'Autorità adita ha disposto l'integrazione del contraddittorio con l'ordinanza sopra richiamata, cui la ricorrente si è puntualmente conformata.

In particolare si fa presente che tutte le prescrizioni impartite dal TAR, con ordinanza n. 477/2024, sono state scrupolosamente rispettate e che, nell'apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero resistente, vi era anche l'indicazione che lo svolgimento del presente processo poteva essere seguito consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

E dunque, alla luce di quanto su esposto non si ritiene che vada disposta ulteriore integrazione del contraddittorio con riferimento ai presenti motivi aggiunti e tuttavia, laddove il Collegio fosse di diverso avviso la ricorrente richiede, seppur in via di mero subordine, di essere autorizzata ad effettuare l'integrazione del contraddittorio in relazione al presente ricorso per motivi aggiunti con modalità analoghe a quanto disposto con riferimento al ricorso principale.

Per tutto quanto sopra esposto si chiede infine che

VOGLIA L'.ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –

ROMA

- nel merito, accogliere sia il ricorso principale che il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare tutti i relativi provvedimenti impugnati, stante la illegittimità degli stessi;

- accertare, dichiarare e statuire che la parte ricorrente ha diritto ad essere inserita nella graduatoria definitiva sopra analiticamente richiamata ed a beneficiare del relativo contributo economico, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla adozione di ogni atto a tal uopo consequenziale, nonché al pagamento delle relative somme in favore della ricorrente;

- autorizzare, secondo quanto già sopra evidenziato, la parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio nelle forme semplificate e tramite notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami ex artt. 27, 41, 49 e 52 c.p.a. nei confronti delle ditte inserite nella graduatoria definitiva già sopra analiticamente richiamata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio (e refusione dei due contributi unificati pagati).

Palermo, 14.05.2024

Avv. Daniele Buffa

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto Avv. Daniele Buffa, procuratore e difensore come in atti, dichiara, ai sensi della vigente legislazione in materia di spese di giustizia, che il presente giudizio attiene ad un *processo amministrativo ordinario* e che, pertanto, il contributo unificato dovuto ammonta ad € 650,00.

Palermo, 14.05.2024

Avv. Daniele Buffa